



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2014  
(OR. en)**

**10060/14**

**MIGR 90  
SOC 383**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 287 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati ("Carta blu UE")

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 287 final.

---

All.: COM(2014) 287 final



Bruxelles, 22.5.2014  
COM(2014) 287 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e  
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati**

**("Carta blu UE")**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

**concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati**

**("Carta blu UE")**

Politiche migratorie opportunamente gestite tese ad attrarre immigrati altamente qualificati possono contribuire a stimolare la crescita economica e la competitività, facendo fronte alle carenze del mercato del lavoro e compensando i costi dell'invecchiamento della popolazione.

La direttiva Carta blu UE<sup>1</sup> è stata adottata per agevolare l'ammissione e mobilità degli immigrati altamente qualificati<sup>2</sup> e dei loro familiari armonizzando le condizioni di ingresso e soggiorno in tutta l'UE e prevedendo uno status giuridico e un insieme di diritti.

Nella ricerca crescente di talenti a livello globale, la Carta blu UE si propone di rendere l'UE più attraente per i lavoratori altamente qualificati provenienti da tutto il mondo e rafforzare la sua economia della conoscenza. La direttiva si propone inoltre di ridurre al minimo la fuga di cervelli nei paesi in via di sviluppo e a reddito medio e di incoraggiare la migrazione circolare e temporanea.

Gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 19 giugno 2011 per recepire la direttiva nella legislazione nazionale. La Commissione ha avviato procedure di infrazione contro 20 Stati membri<sup>3</sup> per non aver trasposto la direttiva in tempo, e tali procedimenti nel frattempo si sono tutti conclusi.

Tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva<sup>4</sup> sono ora in grado di concedere Carte blu UE. Parallelamente, molti Stati membri hanno istituito politiche nazionali per attrarre immigrati altamente qualificati<sup>5</sup>. Mentre alcuni Stati membri<sup>6</sup> hanno imposto quote di ammissione che limitano il numero di immigrati altamente qualificati, altri Stati membri<sup>7</sup> hanno adottato o mantenuto disposizioni più favorevoli rispetto alle disposizioni specifiche della direttiva.

La presente comunicazione<sup>8</sup> risponde all'obbligo della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva Carta blu<sup>9</sup>. In primo luogo

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

<sup>2</sup> Atteso che la direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti [articolo 3, paragrafo 2, lettera g)], la presente relazione non contempla le categorie di prestatori di servizio altamente qualificati che rientrano nel modo 4.

<sup>3</sup> AT, BE, BG, DE, EL, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e SE.

<sup>4</sup> Tutti gli Stati membri tranne DK, IE e UK. L'attuazione da parte della HR in seguito all'adesione deve essere ancora valutata, ma la direttiva è entrata puntualmente in vigore il 1o luglio 2013.

<sup>5</sup> AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, NL, LT, LU, SK, SI e SE.

<sup>6</sup> BG, CY, EE, EL e RO.

<sup>7</sup> AT, BE, CZ, DE, EL, FI, FR, HU, IT, LU, LV, NL, PT, SE e SI.

<sup>8</sup> La comunicazione si basa su uno studio condotto per conto della Commissione.

<sup>9</sup> Articolo 21.

valuta gli aspetti principali relativi all'attrattiva della Carta blu UE e successivamente offre una breve panoramica del modo in cui le misure sono state poste in essere nelle legislazioni nazionali. Per quanto possibile, si pone particolare attenzione all'impatto dei regimi nazionali per gli immigrati altamente qualificati (articolo 3, paragrafo 4), ai criteri di ammissione (articolo 5), in particolare la soglia salariale, e alle condizioni di soggiorno in altri Stati membri (articolo 18).

## **1. ATTRATTIVA DELLA CARTA BLU UE**

### **1.1. Statistiche**

A causa del recepimento tardivo, nella maggior parte degli Stati membri<sup>10</sup> il sistema della Carta blu è stato in vigore solo per pochi mesi nel 2012. Malgrado i ritardi, nel 2012 sono state rilasciate 3 664 Carte blu e sono stati ammessi 1 107 familiari<sup>11</sup>.

Dalla tabella 1 emerge che nel 2012 la maggior parte delle Carte blu è stata rilasciata in DE (2 584; 70,52%), ES (461; 12,58%) e LU (183; 4,99%). Dall'altro lato della classifica, PL, PT e FI hanno rilasciato due Carte blu ciascuno, NL e HU ne hanno concessa una, mentre BE, CY, EL e MT non ne hanno rilasciata nessuna<sup>12</sup>. CY ha stabilito una quota di ammissione pari a zero.

Nel 2013 il numero di Carte blu rilasciate è salito ad almeno 15 261<sup>13</sup>. La maggior parte delle Carte blu è stata concessa da DE (14 197)<sup>14</sup>, LU (306) e FR (304).

La tabella 2 mostra che nel 2012 la maggior parte delle Carte blu è stata rilasciata a immigrati altamente qualificati provenienti dall'Asia (1 886), seguiti da Europa orientale (463), America settentrionale (380), America del Sud (278), Europa meridionale (227), Africa settentrionale (174) e America centrale (118). Solo 78 lavoratori altamente qualificati provenivano dal resto dell'Africa e 38 Carte blu sono state rilasciate a lavoratori originari dell'Oceania.

Su un totale di 96 paesi, i principali paesi d'origine nel 2012 sono stati India (699), Cina (324), Russia (271), Stati Uniti (313) e Ucraina (149). Le prime statistiche relative al 2013 sembrano confermare tale classifica.

La professione dei titolari di Carta blu nel 2012 è riportata solo per 294 dei 3 664 lavoratori (8,02%)<sup>15</sup>, un campione non sufficientemente rappresentativo.

In DE, nei primi 6 mesi del 2013 la Carta blu è stata rilasciata a 6 131 immigrati, 4 442 dei quali (72,45%) erano entrati prima del 2013<sup>16</sup>, mentre soltanto 1 689 (27,55%) rappresentavano nuovi arrivi<sup>17</sup>.

---

<sup>10</sup> Quattro Stati membri hanno recepito puntualmente la direttiva, cinque entro la fine del 2011, otto nella prima metà del 2012, cinque nella seconda metà del 2012 e due solo nel 2013.

<sup>11</sup> <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database>

<sup>12</sup> HR, LT, SE: entrata in vigore nel 2013.

<sup>13</sup> Statistiche provvisorie e incomplete per 15 Stati membri da EMN Ad Hoc Query (termine per la risposta 20.2.2014); contatti diretti con le autorità competenti per l'immigrazione di diversi Stati membri.

<sup>14</sup> Dati preliminari per DE

<sup>15</sup> Dati presentati solo da BG, CZ, EE, FI, HU, IT, LV, PL, RO e SI.

<sup>16</sup> Queste persone hanno studiato o si sono formate in DE, oppure hanno cambiato status da un altro permesso di lavoro.

Nei primi nove mesi del 2013, in DE sono state emesse 8 888 Carte blu, 4 100 delle quali (46,13%) per professioni caratterizzate da carenza di addetti<sup>18</sup> e 4 788 (53,87%) per professioni standard<sup>19</sup>. In questo periodo, 6 971 carte (78,43%) sono state rilasciate a uomini e 1 914 (21,53%) a donne in DE<sup>20</sup>.

Le Carte blu in DE in questo periodo sono state rilasciate a immigrati di

- 0 – 25 anni: 183 (2,06%)
- 25 – 35 anni: 6 533 (73,50%)
- 35 – 45 anni: 1 765 (19,86%)
- 45 – 55 anni: 308 (3,47%)
- 55 – 65 anni: 95 (1,07%)
- 65 anni e oltre: 4 (0,05%)

## **1.2. Schemi nazionali per immigrati altamente qualificati (articolo 3, paragrafo 4)<sup>21</sup>**

In molti Stati membri vigono, in aggiunta alla Carta blu UE<sup>22</sup>, politiche nazionali volte ad attrarre immigrati altamente qualificati.

Alcuni Stati membri si sono concentrati nello specifico su determinati gruppi di individui<sup>23</sup> o su taluni ambiti professionali in cui sussistono specifiche esigenze e carenze di manodopera nazionali<sup>24</sup>. La maggior parte si autopromuove come paese di destinazione per i lavoratori altamente qualificati e ne agevola l'ammissione e l'ingresso, ad esempio mediante procedure preferenziali per permessi e visti, esenzioni dai requisiti generali di immigrazione e dall'esame della situazione del mercato interno, campagne di informazione e altri incentivi. I schemi in vigore in tali Stati membri variano da sistemi per punti a sistemi regolati dai datori di lavoro e guidati dalla domanda.

Svariati Stati membri in cui vigono tali politiche nazionali presentano nella loro popolazione di immigrati una quota di immigrati altamente qualificati<sup>25</sup> che è più elevata di quella di alcuni Stati membri che non hanno adottato tali politiche<sup>26</sup>.

---

<sup>17</sup> Fonte: Wanderungsmonitoring: Migration nach Deutschland, 1. Halbjahr 2013. <http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/wanderungsmonitoring-I-halbjahr-2013.html>

<sup>18</sup> "Mangelberufe": professioni per le quali è stata individuato un particolare fabbisogno in DE.

<sup>19</sup> "Regelberufe": tutte le altre professioni.

<sup>20</sup> Genere sconosciuto per 3.

<sup>21</sup> Per maggiori informazioni: Studio EMN, Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals Synthesis Report (Attrarre cittadini di paesi terzi altamente qualificati e qualificati – Relazione di sintesi), 2013, pagg. 16-21.

[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/attracting/emnsr\\_attractinghqworkers\\_finalversion\\_23oct2013\\_publication.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/attracting/emnsr_attractinghqworkers_finalversion_23oct2013_publication.pdf)

<sup>22</sup> BE, EE, FI, EL, IT, LT, LU, SK, SI e SE hanno introdotto disposizioni specifiche all'interno di politiche di migrazione più ampie; AT, CZ, DE, ES, FR, NL e PT hanno politiche separate per gli immigrati altamente qualificati.

<sup>23</sup> Ad esempio, personale dirigenziale e manageriale, ricercatori e scienziati o persone trasferite all'interno di una società.

<sup>24</sup> Ad esempio, tecnologie dell'informazione e comunicazione, sanità, docenti, servizi finanziari o ingegneria.

<sup>25</sup> Nel 2012, in SE il 47% degli immigrati rientrava nei livelli 5-6 (laurea e/o dottorato di ricerca) dell'International Standard Classification of Education (ISCED) dell'Unesco e il 35% aveva un impiego nei gruppi ISCO 1-3 (manager, professionisti, tecnici e professionisti associati). In LU il 54% era al livello ISCED 5-6 e 53% al livello ISCO 1-3.

Dalla tabella 3 si evince che l'esistenza di schemi nazionali per i lavoratori altamente qualificati potrebbe incidere sul numero delle Carte blu UE rilasciate da alcuni Stati membri. Nel 2012, in NL sono stati rilasciati 5 514 permessi nazionali e una Carta blu, in FR 3 030 rispetto a 77 Carte blu, in AT 1 158 rispetto a 124 Carte blu, in ES 1 136 rispetto a 461 Carte blu e in FI 748 rispetto a due Carte blu.

Eccezioni degne di nota nell'altro senso sono DE con 210 permessi nazionali e 2 584 Carte blu, LU con 21 permessi nazionali rispetto a 183 Carte blu e RO con zero permessi nazionali rispetto a 46 Carte blu.

### **1.3. Quote di ammissione (articolo 6)**

Benché la maggioranza degli Stati membri abbia scelto di non stabilire alcuna quota di ammissione per gli immigrati altamente qualificati, alcuni Stati membri<sup>27</sup> hanno previsto tale possibilità ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I paesi che hanno effettivamente imposto le quote di ammissione hanno seguito approcci diversi per stabilirle. Gli Stati membri sono obbligati a notificare la promulgazione di norme che prevedono l'imposizione di quote di ammissione<sup>28</sup>.

In alcuni Stati membri<sup>29</sup> le quote di ammissione si calcolano come percentuale della forza lavoro o della popolazione nazionali, oppure in funzione del livello di disoccupazione o delle richieste del mercato del lavoro, a volte per regione e specializzazione. In svariati Stati membri<sup>30</sup> le quote di ammissione vengono stabilite ogni uno o due anni dai ministri competenti.

Solo due Stati membri<sup>31</sup> hanno comunicato alla Commissione l'introduzione di quote di ammissione.

### **1.4. Assunzioni etiche (articolo 3, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 4)**

Nessuno Stato membro ha stipulato accordi con paesi terzi che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale nei paesi in via di sviluppo.

BE, CY, DE<sup>32</sup>, EL, LU e MT hanno recepito l'opzione intesa a respingere una domanda per garantire assunzioni etiche in tali settori. Gli Stati membri che ricorrono a tale disposizione sono tenuti a notificare le loro decisioni<sup>33</sup>. Non sono state segnalate domande respinte sulla base di questi motivi.

---

<sup>26</sup> CY, IT, LV, MT, PL non attraggono quote maggiori di immigrati altamente qualificati, eccetto CY dove il 28% rientrava nei livelli ISCED 5-6 nel 2012.

<sup>27</sup> BG, CY, EE, EL, HU, MT, RO e SI.

<sup>28</sup> Articolo 20, paragrafo 1.

<sup>29</sup> BG, EE, EL, HU e MT.

<sup>30</sup> EE, EL, HU, MT e RO. CY vieta l'ammissione di lavoratori altamente qualificati, ma il Consiglio dei Ministri, in casi eccezionali, può autorizzarne l'ammissione per settore, professione, specializzazione e/o paese di origine (revisione possibile dopo un anno).

<sup>31</sup> CY: quota attualmente stabilita a zero; EL: vista l'assenza di domanda, EL non ha ancora attivato i sistemi per determinare, tramite decisione ministeriale, il numero massimo di posti di lavoro per attività lavorative altamente qualificate garantiti ai cittadini di paesi terzi.

<sup>32</sup> DE prevede l'opzione di ricorrere a tale deroga attraverso un regolamento (non utilizzata al momento).

<sup>33</sup> Articolo 20, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 4.

Dato il numero esiguo di Carte blu UE attualmente rilasciate a immigrati altamente qualificati provenienti dai paesi meno sviluppati, il rischio di fuga di cervelli per questi paesi rimane ridotto. I paesi in via di sviluppo a reddito medio potrebbero tuttavia correre un rischio maggiore. Alcuni Stati membri<sup>34</sup> affrontano le questioni della fuga e circolazione di cervelli attraverso la legislazione nazionale e accordi bilaterali e/o di cooperazione con i paesi di origine.

## **2. RECEPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI**

### **2.1. Definizioni (articolo 2)**

Le definizioni di "lavoro altamente qualificato", "qualifiche professionali superiori", "titolo di istruzione superiore", "esperienza professionale" e "professione regolamentata" sono state previste dalla maggior parte degli Stati membri, benché con variazioni relative a terminologia e ambito di applicazione, nonché all'interno di Stati membri con strutture federali.

DE<sup>35</sup>, EE, EL, ES, FR, LT, LU, MT, PL, PT, SE e SK hanno scelto di applicare la deroga secondo cui almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore sono sufficienti a comprovare qualifiche professionali superiori<sup>36</sup>.

### **2.2. Criteri di ammissione e soglia salariale (articolo 5)**

Tutti gli Stati membri richiedono un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante, tuttavia DE e LV non richiedono esplicitamente una durata minima di un anno<sup>37</sup>.

Tutti gli Stati membri richiedono documenti di viaggio validi, ma solamente CY, EL, FI, LT, MT, PT e SE si sono avvalsi della possibilità di richiedere che il periodo di validità dei documenti di viaggio copra almeno la durata iniziale del permesso di soggiorno. Come contemplato dalla direttiva, tutti gli Stati membri richiedono un'assicurazione sanitaria, tranne ES, dove non sussiste alcuna disposizione corrispondente. La maggioranza degli Stati membri<sup>38</sup> impone che il richiedente non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

La maggioranza degli Stati membri è ricorsa all'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che obbliga il richiedente a fornire il proprio indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato<sup>39</sup>. AT, BE e NL richiedono la notifica di ogni cambio di indirizzo, IT e LU una prova di alloggio adeguato.

In linea con l'articolo 5, paragrafo 3, la maggior parte degli Stati membri ha fissato nominalmente la soglia salariale a 1,5 volte lo stipendio medio annuale lordo, ma alcuni sono ricorsi alla possibilità concessa dalla direttiva di stabilire soglie più elevate<sup>40</sup>. La maggioranza

---

<sup>34</sup> Fonte: Studio EMN, Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals, Synthesis Report, 2013, pag. 23.

<sup>35</sup> DE prevede l'opzione di ricorrere a tale deroga attraverso un regolamento (non utilizzata al momento).

<sup>36</sup> MT: almeno 10 anni di esperienza professionale.

<sup>37</sup> IT richiede che i professionisti rientrino nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione nazionale delle professioni ISTAT CP2011.

<sup>38</sup> Tranne LU (nessuna minaccia per i rapporti internazionali) e RO (nessun precedente penale e fisicamente idoneo a svolgere la professione specifica).

<sup>39</sup> Tranne EL, FI, PT e SE.

<sup>40</sup> RO (4 volte) e LT (2 volte).

degli Stati membri ha inserito nella legislazione un metodo di calcolo<sup>41</sup>. LV, EE, HU, SK e LT calcolano la soglia sulla base della retribuzione media mensile lorda. Altri usano formule o criteri diversi dalla retribuzione media annuale lorda per calcolare la soglia<sup>42</sup>. La maggior parte degli Stati membri sembra utilizzare dati nazionali per determinare la soglia salariale. Si esortano gli Stati membri a utilizzare i dati Eurostat<sup>43</sup>, per lo meno come parametro di riferimento<sup>44</sup>.

Gli Stati membri sono obbligati a stabilire e pubblicare le soglie salariali rilevanti. Tuttavia, da una revisione condotta dalla Commissione delle informazioni disponibili sul Portale europeo dell'immigrazione<sup>45</sup> e sui siti Internet nazionali è emerso che in molti Stati membri le soglie salariali non sono né pubblicate né aggiornate, sono difficili da trovare o disponibili solamente nella lingua nazionale<sup>46</sup>. Gli Stati membri non hanno comunicato le soglie salariali né gli aggiornamenti annuali alla Commissione. La direttiva invita la Commissione a valutare la pertinenza della soglia salariale<sup>47</sup>, un impegno che può essere adempiuto soltanto se tali soglie vengono notificate annualmente.

Un raffronto tra le soglie salariali disponibili e i dati Eurostat e OCSE sugli stipendi medi annuali lordi rivela che in alcuni Stati membri la soglia non corrisponde ad almeno 1,5 volte la retribuzione media annuale lorda (tabella 4).

CY, DE, EE, EL, ES, HU, LU, MT e PT hanno recepito l'opzione di applicare una soglia salariale di almeno 1,2 volte il salario medio annuale lordo per l'occupazione in professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della ISCO. Solamente di DE, EE, HU e LU è noto che hanno fatto effettivamente ricorso a tale possibile deroga di stabilire una soglia salariale più bassa, benché nessuno di questi paesi abbia trasmesso alla Commissione l'elenco annuale obbligatorio delle professioni per le quali è stata decisa una deroga.

### **2.3. Periodo di validità della Carta blu UE (articolo 7, paragrafo 2)**

Gli Stati membri devono stabilire nella loro legislazione un periodo di validità della Carta blu UE compreso tra uno e quattro anni che, in linea di principio, si applica a tutte le domande e rinnovi nei rispettivi Stati membri.

In via eccezionale, se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore al periodo standard, la Carta blu UE deve essere rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. La durata minima di una Carta blu UE è un anno, essendo questa la durata minima del contratto di lavoro o offerta di lavoro richiesti<sup>48</sup>. La possibilità di rinnovo della Carta blu è

---

<sup>41</sup> Tranne NL e PL: un importo preciso che viene indicizzato e pubblicato su base annuale.

<sup>42</sup> Ad esempio: DE: il livello salariale è pari a 2/3 del livello della retribuzione valida ai fini assicurativi per il regime previdenziale generale (che è correlato allo stipendio medio lordo); IT: 3 volte il livello minimo di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; PT: 1,5 volte lo stipendio medio annuale lordo nazionale o 3 volte l'aiuto sociale indicizzato (IAS).

<sup>43</sup> Dati sulle retribuzioni annuali lorde (per datore di lavoro) pubblicati da Eurostat per le imprese con 10 o più dipendenti [earn\_ses10\_an]. Tali dati sono raccolti ogni quattro anni mediante l'indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES) e rappresentano una fonte comparabile in tutta l'UE.

<sup>44</sup> Articolo 20, paragrafo 3, e considerando 11.

<sup>45</sup> <http://ec.europa.eu/immigration/>

<sup>46</sup> Controlli effettuati nel febbraio 2014.

<sup>47</sup> Articolo 21.

<sup>48</sup> Articolo 5, paragrafo 1, lettera a).



implicita nella direttiva e non è soggetta a limiti nella misura in cui le condizioni sono soddisfatte<sup>49</sup>.

Il periodo di validità standard<sup>50</sup> della Carta blu UE è di un anno in BG, CY, ES, LT, MT e PT, e di 13 mesi in BE, AT, CZ, EL, FI, IT, LU, PL, RO, SE e SI hanno stabilito una durata di due anni ed EE di due anni e tre mesi. FR e SK l'hanno stabilita di tre anni e DE, HU e NL di quattro anni. LV ha scelto cinque anni.

In quasi tutti gli Stati membri<sup>51</sup>, se il contratto di lavoro o l'offerta vincolante coprono un periodo inferiore al periodo di validità standard, la Carta blu UE viene rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. All'atto del rinnovo, se la durata rimanente del contratto di lavoro è inferiore a un anno, la Carta blu UE potrebbe essere rilasciata con una validità di meno di un anno. Un contratto o offerta di lavoro iniziali con una durata inferiore a un anno vanno respinti<sup>52</sup>. IT distingue tra contratti di lavoro a tempo indeterminato, per i quali il periodo di validità è di due anni, e tutti gli altri contratti, per i quali il periodo corrisponde alla durata del contratto di lavoro più tre mesi.

Tutti gli Stati membri sembrano autorizzare i rinnovi, ma alcuni Stati membri<sup>53</sup> hanno stabilito per i rinnovi un periodo di validità diverso (più lungo) da quello della Carta blu UE iniziale, invece di applicare un periodo di validità standard. SE ha limitato a quattro anni la durata cumulativa della Carta blu iniziale più i rinnovi.

#### **2.4. Esame della situazione del mercato del lavoro (articolo 8, paragrafo 2)<sup>54</sup>**

AT, BE, BG, CY, ES, HU, IT, LU, MT, PL, SK e SI hanno recepito l'opzione di effettuare un esame della situazione del mercato del lavoro. La maggior parte degli Stati membri<sup>55</sup> ha scelto di applicare l'opzione di verificare se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'UE.

#### **2.5. Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE (articolo 9)**

L'opzione<sup>56</sup> di revocare o non rinnovare la Carta blu UE per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute pubblica è stata scelta da quasi tutti gli Stati membri<sup>57</sup>. In AT, BE,

---

<sup>49</sup> Articolo 7, paragrafo 2, articolo 8, paragrafo 2, articolo 9, paragrafi da 1 a 3, articolo 11, paragrafo 3, articolo 14, paragrafo 3, e articolo 20, paragrafo 2.

<sup>50</sup> Diversi Stati membri vincolano il periodo di validità della Carta blu UE alla durata del contratto di lavoro più tre mesi e stabiliscono un periodo massimo (tra 1 e 4 anni; 5 anni in LV) al posto di un periodo standard. Ciò non stabilisce chiaramente un periodo di validità standard come richiesto.

<sup>51</sup> Tranne che in BE, FR e ES.

<sup>52</sup> La condizione di ammissione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), prevede una durata minima di un anno. AT, BG, CY, DE, HU, LT e LV non sembrano richiedere nella loro legislazione una durata minima del contratto o dell'offerta di lavoro.

<sup>53</sup> PT: 1 anno iniziale + 2 anni per i rinnovi; ES: 1 anno iniziale + 2 anni per i rinnovi; BE: 13 mesi iniziali + 3 anni per i rinnovi; EL 2 anni iniziali + 3 anni per i rinnovi; EE: 2 anni e 3 mesi iniziali + 4 anni e tre mesi per i rinnovi.

<sup>54</sup> Per maggiori informazioni sugli esami della situazione del mercato del lavoro si veda: EMN Inform, Approaches and tools used by Member States to identify labour market needs (Metodi e strumenti applicati dagli Stati membri per individuare le esigenze del mercato del lavoro), dicembre 2013, [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn\\_inform\\_on\\_labour\\_market\\_tests\\_5dec2013\\_final.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_inform_on_labour_market_tests_5dec2013_final.pdf), e EMN Study, Intra-EU Mobility of third-country nationals (Studio REM, Mobilità intra-UE di cittadini di paesi terzi), 2013, pagg. 35-37, [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/intra-eu-mobility/emn-synthesis\\_report\\_intra\\_eu\\_mobility\\_final\\_august\\_2013.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/intra-eu-mobility/emn-synthesis_report_intra_eu_mobility_final_august_2013.pdf)

<sup>55</sup> Tranne CZ, DE, ES, FI, FR, LV, NL e PT.

<sup>56</sup> Articolo 9, paragrafo 3, lettera a).

ES, FI, FR e IT la questione è disciplinata da disposizioni generali o dalle condizioni di ingresso. AT, BE, BG, DE, EE, IT, NL, PL e SK hanno tradotto il termine "public policy" con "ordine pubblico", mentre AT, BE, BG, EL, FR, IT e PL non fanno menzione dell'espressione "salute pubblica".

La maggioranza degli Stati membri<sup>58</sup> ha applicato l'opzione di revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE nei casi in cui il titolare della Carta blu UE non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato membro interessato<sup>59</sup>.

BE, BG, CY, EE, ES, HU, MT e PL hanno fatto ricorso all'opzione di revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE nei casi in cui il titolare della Carta blu UE non abbia comunicato il proprio indirizzo<sup>60</sup>. CY, CZ, EE, EL, MT, RO e SK hanno scelto la possibilità di revocare o non rinnovare la Carta blu UE nei casi in cui il titolare della Carta blu UE chieda l'assistenza sociale, a condizione che gli siano state fornite anticipatamente adeguate informazioni al riguardo per iscritto<sup>61</sup>.

## **2.6. Domande di ammissione (articolo 10)**

La maggioranza degli Stati membri stabilisce che siano gli immigrati a presentare domanda di Carta blu UE. CY, ES, FR, IT e MT prevedono che spetti al datore di lavoro inoltrare la domanda. In BE e LV le domande devono essere trasmesse da immigrati e datori di lavoro, mentre NL, AT, PT e SI accettano che la domanda venga presentata dagli immigrati oppure dai datori di lavoro. AT e NL stabiliscono che la domanda debba essere presentata da un avvocato.

La maggior parte degli Stati membri<sup>62</sup> stabilisce che la domanda sia presa in considerazione ed esaminata sia quando il richiedente soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro sia quando già soggiorna in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata<sup>63</sup>. La maggioranza degli Stati membri<sup>64</sup> ha applicato la deroga secondo cui una domanda può essere presentata ancorché il richiedente non possieda un permesso di soggiorno valido, ma sia legalmente presente sul loro territorio (articolo 10, paragrafo 3). LU e SE hanno applicato la deroga di tipo sospensivo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo cui la domanda può essere unicamente presentata dal di fuori del proprio territorio<sup>65</sup>.

## **2.7. Garanzie procedurali (articolo 11)**

La maggior parte degli Stati membri fissa in 90 giorni il termine per adottare una decisione su una domanda completa e darne notifica scritta al richiedente<sup>66</sup>; tuttavia, alcuni Stati membri

---

<sup>57</sup> Tranne in LV e SI.

<sup>58</sup> BE, BG, CY, EE, EL, ES, FI, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO e SI.

<sup>59</sup> Articolo 9, paragrafo 3, lettera b).

<sup>60</sup> Articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

<sup>61</sup> Articolo 9, paragrafo 3, lettera d).

<sup>62</sup> Tranne in BG, dove le domande possono essere presentate solamente quando il richiedente già soggiorna nel territorio.

<sup>63</sup> EL richiede una domanda preliminare di visto in caso di soggiorno al di fuori dello Stato membro e successivamente una domanda formale quando il richiedente soggiorna già nel territorio, con un visto per il rilascio della Carta blu.

<sup>64</sup> Tranne BG, EL, ES, FR, IT, LV, PL e RO.

<sup>65</sup> Sembra che in LU e SE esistesse una disposizione nazionale corrispondente prima dell'adozione della direttiva.

<sup>66</sup> BE, CY, CZ, DE, EL, FI, FR, IT, HU, LU, MT, NL e SE.

prevedono scadenze più brevi, di 60 (EE, LT e PT; SK e PL per casi complicati), 56 (AT), 45 (ES), 30 (LV, RO e SI; SK e PL per casi non complicati) e 7 (BG) giorni. La maggioranza degli Stati membri disciplina le conseguenze della mancata adozione di una decisione entro la scadenza di tale termine<sup>67</sup>, benché BE, EL, IT e PL abbiano previsto una proroga della scadenza.

In caso di domanda incompleta, la maggior parte degli Stati membri fissa un termine per trasmettere informazioni supplementari e sospende il periodo per l'elaborazione della domanda. Tutti gli Stati membri prevedono una notifica per iscritto in caso di rigetto, mancato rinnovo o revoca, e indicano i termini entro cui avviare procedure di impugnazione.

## **2.8. Diritti**

### *Accesso al mercato del lavoro (articolo 12)*

La maggioranza degli Stati membri<sup>68</sup> ha fatto ricorso all'opzione secondo cui, dopo i primi due anni di accesso limitato al mercato del lavoro, si concede lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro altamente qualificato.

Quasi tutti gli Stati membri<sup>69</sup> richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti in caso di cambiamento del datore di lavoro nei primi due anni. Molti Stati membri<sup>70</sup> richiedono una comunicazione o un'autorizzazione preliminare per eventuali modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione.

### *Disoccupazione temporanea (articolo 13)*

Queste disposizioni sono state recepite dalla maggior parte degli Stati membri. Alcuni Stati membri prevedono disposizioni legislative più favorevoli o limitano l'applicazione alla disoccupazione involontaria.

### *Parità di trattamento (articolo 14)*

Le disposizioni in materia di parità di trattamento trovano applicazione nella maggioranza degli Stati membri, benché sussistano differenze nell'ambito di applicazione; il recepimento esplicito di alcune disposizioni manca in taluni Stati membri, mentre altri applicano disposizioni legislative più favorevoli<sup>71</sup>.

CY, DE, EL, ES, FI, LU, MT, PL e RO hanno scelto l'opzione che prevede possibili restrizioni all'istruzione e alla formazione professionale e all'accesso a beni e servizi. AT, BE, CY, CZ, DE, EL, FI, LT, LU, MT, NL, PL e RO si sono avvalsi dell'opzione di subordinare l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria a specifici requisiti.

---

<sup>67</sup> CY: unico ricorso possibile alla Corte suprema per omissione dell'autorità, articolo 146 della Costituzione; HU: solo diritto amministrativo generale: un'autorità di vigilanza indaga e impone a un'autorità di grado inferiore di prendere una decisione entro otto giorni, con rimborso della tassa se il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

<sup>68</sup> Tranne BE, BG, CY, CZ, EL, LV, MT, PL e SE.

<sup>69</sup> Tranne FI e FR.

<sup>70</sup> Tranne DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LT e SK.

<sup>71</sup> La Commissione sta proseguendo l'analisi e chiedendo spiegazioni agli Stati membri.

La maggioranza degli Stati membri<sup>72</sup> non si è avvalsa dell'opzione di limitare la parità di trattamento quando il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro e non è ancora stata presa una decisione positiva sul rilascio della Carta blu UE.

#### *Familiari (articolo 15)*

Nel 2012 sono stati rilasciati 1 107 permessi per i familiari di titolari di Carta blu. Nel 2013, in DE almeno 1 421 coniugi e 899 figli si sono ricongiunti a un titolare di Carta blu UE<sup>73</sup>. Tuttavia, la grande maggioranza dei titolari di Carta blu ha meno di 35 anni e potrebbe non aver ancora creato una famiglia<sup>74</sup>. La Commissione approfondirà ulteriormente la questione.

#### *Status di soggiornante di lungo periodo-UE (articoli 16 e 17)*

AT, BG, CY, DE, EE, ES, EL, LT, MT, LV, NL e RO hanno scelto di ricorrere all'opzione prevista dall'articolo 16, paragrafo 5, che limita le deroghe alla direttiva 2003/109/CE ai periodi di assenza dal territorio della Comunità.

### **2.9. Soggiorno in altri Stati membri (articoli 18 e 19)**

Un titolare di Carta blu UE che desideri spostarsi in un altro Stato membro dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro deve presentare domanda di rilascio di Carta blu UE nel secondo Stato membro. In pratica, significa una nuova valutazione dell'adempimento da parte del titolare di Carta blu delle condizioni che si applicano nel secondo Stato membro.

Tra i singoli Stati membri si riscontrano alcune differenze delle condizioni di ammissione nonché discrepanze significative in termini di soglie salariali.

Non è ancora possibile valutare l'impatto dell'aspetto della mobilità intra-UE della Carta blu UE, in quanto il periodo richiesto di 18 mesi non è ancora scaduto per numerosi titolari di Carta blu UE.

### **3. CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI**

Sussistono grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero di Carte blu rilasciate. Benché le dimensioni e la situazione economica di uno Stato membro possano incidere sulla sua attrattiva, non costituiscono tuttavia una spiegazione esauriente delle ampie discrepanze esistenti. Un'altra possibile risposta risiede nelle scelte politiche effettuate dagli Stati membri che applicano e promuovono la Carta blu in modi notevolmente diversi.

La direttiva Carta blu è stata negoziata e adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il sistema precedente presupponeva l'unanimità in seno al Consiglio, al posto dell'attuale maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo non ricopriva il ruolo di colegislatore. La proposta della Commissione era stata pertanto oggetto di trattative lunghe e complesse. La direttiva risultante stabiliva solamente standard minimi e lasciava un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri grazie alle diverse disposizioni facoltative e ai riferimenti alla legislazione nazionale.

---

<sup>72</sup> Tranne CY, EL, FR, MT e SK.

<sup>73</sup> Dati provvisori per i primi nove mesi del 2013 (EMN Ad Hoc Query, termine per la risposta 20.2.2014).

<sup>74</sup> DE nel 2013: 6 716 (75,56%) sotto i 35 anni.

I regimi nazionali per attrarre immigrati altamente qualificati vigenti in molti Stati membri sono in concorrenza con la Carta blu UE e tra di loro. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno compiuto una scelta politica a favore della Carta blu UE che è rispecchiata dal numero di Carte blu concesse. Le politiche di altri Stati membri privilegiano i regimi nazionali.

Benché il numero di Carte blu sia aumentato in gran parte degli Stati membri tra il 2012 e il 2013, è troppo presto per trarre conclusioni sull'incidenza della Carta blu UE sulla capacità dell'UE di attrarre immigrati altamente qualificati. La Commissione è preoccupata per gli errori di recepimento, il basso livello di coerenza, i pochi diritti riconosciuti e le barriere alla mobilità intra-UE.

La presente relazione rivela una carenza generale di comunicazione da parte degli Stati membri in merito ai dati e alle misure introdotte in applicazione della direttiva, ad esempio sulle quote di ammissione, gli esami della situazione del mercato del lavoro, le assunzioni etiche e le soglie salariali<sup>75</sup>. La disponibilità di informazioni affidabili, dettagliate e aggiornate è essenziale per il funzionamento del sistema delle Carte blu UE, ad esempio per la mobilità intra-UE, e per valutarne l'attrattiva.

È emersa l'esistenza di una serie di carenze nel recepimento della direttiva. La Commissione intensificherà gli sforzi per assicurarsi che la direttiva sia recepita e attuata correttamente in tutta l'UE. Tre anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva, è tempo di darle piena attuazione. A tale scopo la Commissione organizzerà incontri con gli Stati membri e, laddove necessario, ricorrerà ai poteri che le sono concessi dal trattato.

Infine, i potenziali immigrati altamente qualificati e i datori di lavoro dovrebbero essere più informati sulla Carta blu UE. La Commissione sfrutterà al meglio i siti Internet esistenti, ad esempio il Portale europeo sull'immigrazione, e incoraggerà gli Stati membri a migliorare la loro trasmissione di informazioni e a creare una maggiore sensibilizzazione attraverso altri canali rilevanti.

Sulla base delle informazioni disponibili e alla luce del breve tempo a disposizione per l'applicazione non viene attualmente proposto alcun emendamento.

---

<sup>75</sup> Articolo 5, paragrafo 5, e articolo 20, paragrafo 1 (riguardanti l'articolo 6, l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 18, paragrafo 6) e articolo 22 (concernente gli articoli 16, 18 e 20).

**Tabella 1: Carte blu UE nel 2012 e 2013**

Carte blu UE per tipologia di decisione							Familiari di titolari di Carte blu UE ammessi per tipologia di decisione						
	Concessione		Rinnovo		Revoca			Concessione		Rinnovo		Revoca	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013		2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Totale</b>	<b>3 664</b>	<b>15 261</b>	<b>146</b>	<b>170</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1 107</b>	<b>2</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BE</b>	0	5	:		:			0		0		0	
<b>BG</b>	15	25	0		0			5		0		0	
<b>CZ</b>	62	74	1	25	0			35		0		0	
<b>DE</b>	2 584	14 197	0		:			270		0		:	
<b>EE</b>	16	12	0	0	0	0		18	2	0	0	0	0
<b>EL</b>	0	0						:		:		:	
<b>ES</b>	461	n.a.d.	91		0			385		82		0	
<b>FR</b>	126	304	49	133				:		:		:	
<b>IT</b>	6	112	:		:			:		:		:	
<b>CY</b>	0	0	0		0			0		0		0	
<b>LV</b>	17	13	0	12	0			8		0		0	
<b>LT</b>	in vigore: 2013	40											
<b>LU</b>	183	306	0		0			223		0		0	
<b>HU</b>	1	3	0		0			0		0		0	
<b>MT</b>	0	n.a.d.	0		0			0		0		0	
<b>NL</b>	1	n.a.d.	0		0			0		0		0	
<b>AT</b>	124	n.a.d.	5		0			155		25		0	
<b>PL</b>	2	27	0		0			0		0		0	
<b>PT</b>	2	n.a.d.	0		0			0		:		:	
<b>RO</b>	46	119	0		0			:		:		:	
<b>SI</b>	9	n.a.d.	0		1			3		1		0	
<b>SK</b>	7	8	0		0			5		0		0	
<b>FI</b>	2	5	0		0			0		0		0	
<b>SE</b>	in vigore: 2013	2		0		0			0		0		0
<b>HR</b>	in vigore: 2013	9											

Fonti:

Eurostat, Carte blu UE per tipologia di decisione, professione e cittadinanza [migr\_resbc1]; familiari di titolari di Carta blu UE per tipologia di decisione e cittadinanza [migr\_resbc2], estratti il 6.4.14.

Dati 2013: EMN Ad Hoc Query (termine per la risposta 20.2.2014); contatti diretti con diversi Stati membri.

Note sui dati 2013:

LT, RO: dati provvisori

n.a.d.: non ancora disponibili

**Tabella 2: Carte blu UE per cittadinanza nel 2012**

<b>Totale</b>	<b>3 664</b>		
<b>Asia</b>	<b>1 886</b>		
		Asia meridionale <sup>76</sup>	869
		Asia orientale <sup>77</sup>	489
		Asia occidentale <sup>78</sup>	410
		Asia sudorientale <sup>79</sup>	99
		Asia centrale <sup>80</sup>	19
<b>Americhe</b>	<b>783</b>		
		America settentrionale <sup>81</sup>	380
		America meridionale <sup>82</sup>	278
		America centrale <sup>83</sup>	118
		Caraibi <sup>84</sup>	7
<b>Europa</b>	<b>690</b>		
		Europa orientale <sup>85</sup>	463
		Europa meridionale <sup>86</sup>	227
<b>Africa</b>	<b>252</b>		
		Africa settentrionale <sup>87</sup>	174
		Africa centrale <sup>88</sup>	35
		Africa meridionale <sup>89</sup>	18
		Africa occidentale <sup>90</sup>	15
		Africa orientale <sup>91</sup>	10
<b>Oceania</b> <sup>92</sup>	<b>38</b>		
<b>Resto</b>	<b>15</b>		
		sconosciuto	9
		apolide	6

Fonte: Eurostat, Carte blu UE per tipologia di decisione, professione e cittadinanza [migr\_resbc1].

<sup>76</sup> Afghanistan, Bangladesh, India, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

<sup>77</sup> Cina (compresa Hong Kong), Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Corea del Sud, Taiwan.

<sup>78</sup> Armenia, Azerbaigian, Georgia, Iraq, Israele, Giordania, Libano, Arabia Saudita, Siria, Turchia, Emirati arabi uniti, Yemen.

<sup>79</sup> Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam.

<sup>80</sup> Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan.

<sup>81</sup> Canada, Stati Uniti.

<sup>82</sup> Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

<sup>83</sup> Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Panama.

<sup>84</sup> Cuba, Repubblica dominicana, Trinidad e Tobago.

<sup>85</sup> Bielorussia, Moldova, Russia, Ucraina.

<sup>86</sup> Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo (ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244/99), Montenegro, Serbia.

<sup>87</sup> Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia.

<sup>88</sup> Angola, Camerun, Gabon.

<sup>89</sup> Sudafrica.

<sup>90</sup> Burkina Faso, Ghana, Mauritania, Nigeria, Senegal.

<sup>91</sup> Etiopia, Maurizio, Tanzania, Zambia, Zimbabwe.

<sup>92</sup> Australia, Nuova Zelanda.

**Tabella 3: Confronto con i regimi nazionali per attività lavorative altamente qualificate**

	Primi permessi con i regimi nazionali					Carte blu	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
<b>Totale</b>	<b>16 157</b>	<b>14 980</b>	<b>16 999</b>	<b>19 604</b>	<b>19 988</b>	<b>3 664</b>	<b>15 261</b>
<b>BE</b>	3 577	1 202	106	119	98	0	5
<b>BG</b>				0	0	15	25
<b>CZ</b>		18	0	0	69	62	74
<b>DE</b>	96	119	122	177	210	2 584	14 197
<b>EE</b>			0	0	0	16	12
<b>EL</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>ES</b>	2 884	2 071	1 244	1 650	1 136	461	n.a.d.
<b>FR</b>	1 681	2 366	2 554	3 148	3 030	126	304
<b>IT</b>			1 984	1 563	1 695	6	112
<b>CY</b>	393	436	634	551	600	0	0
<b>LV</b>		85	114	97	106	17	13
<b>LT</b>			138	186	225	in vigore: 2013	40
<b>LU</b>		96	74	102	21	183	306
<b>HU</b>				0	0	1	3
<b>MT</b>	0	0		0	0	0	n.a.d.
<b>NL</b>	6 411	4 895	5 531	5 594	5 514	1	n.a.d.
<b>AT</b>	827	575	668	868	1 158	124	n.a.d.
<b>PL</b>			12		314	2	27
<b>PT</b>	288	307	342	282	313	2	n.a.d.
<b>RO</b>				0	0	46	119
<b>SI</b>	0	0		0	0	9	n.a.d.
<b>SK</b>		0		0	0	7	8
<b>FI</b>				861	748	2	5
<b>SE</b>		2 810	3 476	4 406	4 751	in vigore: 2013	2
<b>HR</b>						in vigore: 2013	9

Fonti:

Eurostat, Carte blu UE per tipologia di decisione, professione e cittadinanza [migr\_resbc1], estratti il 16.4.14.

Dati 2013: EMN Ad Hoc Query (termine per la risposta 20.2.2014); contatti diretti con diversi Stati membri.

Dati sui regimi nazionali: Eurostat, motivazioni attività remunerate: lavoratori altamente qualificati, primi permessi rilasciati per attività remunerate in base alla motivazione, durata della validità e cittadinanza [migr\_resocc], estratti il 17.2.14; LT: ufficio Immigrazione del ministero degli Interni della Repubblica di Lituania.

Note sui dati 2013:

LT, RO: dati provvisori

n.a.d.: non ancora disponibili



**Tabella 4: Soglie (dove disponibili) e rapporti salariali rispetto alle retribuzioni annuali lorde per Stato membro**

